



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 101	Del 17 MAR. 2014	Atti 7/2006
-----------------------------	-------------------------	-------------

Oggetto: Rinnovo della convenzione passiva con la A.S.L. di Milano per l'effettuazione del Servizio di disinfestazione e derattizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che, con deliberazione 20.6.2013 n.233, è stata approvata la stipulazione di una convenzione passiva con la A.S.L. di Milano per l'effettuazione del Servizio di disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell'Azienda, per l'anno 2013;
- che, avendo la necessità di usufruire senza soluzione di continuità del servizio citato, questa Azienda ha chiesto alla A.S.L., con lettera 22.10.2013, il rinnovo della convenzione in oggetto per l'anno 2014;
- che la A.S.L., con lettera 21.11.2013, ha confermato la propria disponibilità al rinnovo richiesto;
- che, con lettera 22.1.2014, questa Azienda ha trasmesso alla A.S.L. per la sottoscrizione il nuovo testo di convenzione;
- che la A.S.L. ha restituito sottoscritto, in data 6.3.2014 brevi manu, detto testo che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visti

- il D.Lgs n.81/2008 “Attuazione dell’art.1 della L. 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

considerato che la spesa annuale derivante dal presente provvedimento ammonta a € 20.000,00;

accertato il parere favorevole del Direttore sanitario, espresso a margine della proposta di rinnovo 23.9.2013;

acquisito il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 101	Del 17 MAR. 2014	Atti 7/2006
-----------------------------	-------------------------	-------------

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti.

- 1- di stipulare una convenzione passiva con la A.S.L. di Milano per l'effettuazione del Servizio di disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell'Azienda, per l'anno 2014;
- 2- di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 20.000,00, tra i costi del bilancio dell'esercizio 2014 sul conto 510.090.00051 "altri servizi non sanitari da ASL, AO, IRCCS Regione";
- 4- di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Trofiano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
dott. Nunzio A. Bucchino

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 101	Del 17 MAR. 2014	Atti 7/2006
-----------------------------	-------------------------	-------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **17 MAR. 2014**

**S.C. AFFARI GENERALI E
LEGALI**
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(**Maria Cianchella**)

L'atto si compone di n. 28 (ventotto) pagine, di cui n. 25 (venticinque) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO "GAETANO PINI" DI MILANO E L' A.S.L. DI MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SEDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Milano – di seguito denominata A.S.L. di Milano - con sede legale in Milano, C.so Italia n. 19, CF e Partita IVA n° 12319130154, nella persona del Direttore Generale, dott. G. Walter Locatelli;

e, congiuntamente

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" (di seguito denominato "Istituto Pini"), codice fiscale n. 80064670153, con sede in Milano - Piazza Cardinal Ferrari n.1 - nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo S. Tropiano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

A.S.L. si impegna ad effettuare, tramite la propria S.C. Igiene e Sanità Pubblica – s.s. Vigilanza Controllo e Disinfestazioni - del Dipartimento di Prevenzione Medico - il servizio di disinfestazione e derattizzazione presso le sedi dell'Istituto Pini (piazza C. Ferrari 1, via Isocrate 19 e viale Monza 223).

Articolo 2 - Modalità operative/procedura di fornitura della prestazione

Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati su tutte le pertinenze delle sedi dell'Istituto Pini (cantine, locali tecnologici, mensa e cucina, servizi e degenze, giardini, ecc.) con interventi programmati o straordinari in caso di emergenze che dovessero verificarsi.

Articolo 3 - Obblighi delle parti/ adempimenti delle parti

Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati sotto la supervisione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Pini e in accordo con il medesimo.

La A.S.L. si impegna ad effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione presso le pertinenze della Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini secondo i protocolli stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Locale di Igiene.

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini si impegna a mettere in atto tutti gli interventi manutentivi e tecnici nelle pertinenze di che trattasi atti ad evitare la formazione di inconvenienti igienici tali da determinare interventi ASL oltre quelli necessari per garantire la salubrità dell'ambiente.

L' A.S.L. deposita le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Pini; detto Servizio avrà cura di verificare che i prodotti utilizzati non arrechino pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dell'Istituto.

Viene allegato alla presente convenzione il documento DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/2008 relativo alle misure di coordinamento e cooperazione in materia di sicurezza del lavoro (Allegato 1).

Articolo 4 – Vigenza

La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 5 – Corrispettivi

Per l'effettuazione del servizio oggetto del presente accordo, l'Istituto Pini corrisponderà all'A.S.L. l'importo onnicomprensivo annuo di € 20.000,00, iva esente a copertura di tutti gli interventi programmati per l'anno 2014; per ogni ulteriore straordinario intervento di disinfestazione e derattizzazione richiesto, l'Istituto Pini corrisponderà un importo calcolato in base alla tipologia dell'intervento con riferimento alle tariffe regionali.

La liquidazione delle competenze avverrà dietro fatturazione dell'A.S.L.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del ricevimento.

Articolo 6 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

L' A.S.L. dichiara che i propri dipendenti, nello svolgimento del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso l'Istituto Pini, sono coperti da apposita assicurazione per i rischi R.C.T. e infortuni (compresi quelli in itinere).

Articolo 7 – Referenti e controlli

L' Azienda Ospedaliera Istituto Gaetano Pini si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa l'adeguatezza delle prestazioni fornite, il compiuto svolgimento dei servizi, il corretto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto della normativa vigente nonché di tutti gli obblighi convenzionali in collaborazione e contraddittorio con un responsabile dell'A.S.L. di Milano.

Per i rapporti con l'A.S.L. di Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, l'ente contraente individua - quale referente - il sig./dott. Franco Radice Trolli

Per i rapporti con l' Azienda Ospedaliera Istituto Gaetano Pini , tramite gli uffici competenti, A.S.L. di Milano individua - quale referente - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione geom. Silvia Berti

Articolo 8 – Recesso e risoluzione

Nel caso in cui l'A.S.L. intendesse recedere prima della scadenza naturale, può procedere al recesso comunicandolo all'ente contraente con almeno 60 giorni di preavviso per iscritto.

Ugualmente l'ente contraente può procedere al recesso dal contratto comunicandolo con Raccomandata A/R, all'A.S.L., che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

La A.S.L. può risolvere il presente contratto qualora, su indicazione motivata del Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dall'ente contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente art. 2."

Articolo 9 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali

- 1) L'ente contraente si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dall'A.S.L.
- 2) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.
- 3) Titolare del trattamento dei dati dell'A.S.L. è il Direttore Generale della stessa. Titolare del trattamento dei dati per l'ente contraente è il legale rappresentante nella persona del Direttore Generale della stessa
- 4) Responsabile del trattamento per l'A.S.L. è il Direttore della Struttura competente per lo specifico incarico/servizio. Responsabile del trattamento per l'ente contraente è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- 5) Al momento della sottoscrizione della presente convenzione l'ente contraente:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento della prestazione sono dati personali e, quindi, come tali essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 196/2003 i soggetti incaricati del trattamento stesso ed ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
 - si impegna a comunicare alla A.S.L. ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la A.S.L., affinché quest'ultima- ai fini della legittimità del trattamento affidato-possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

- consente l'accesso dell'A.S.L. – o suo fiduciario - al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate".
- 6) Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere ulteriormente specificate dall'A.S.L..

Articolo 10 - Revisioni

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione, si procederà alla stipulazione di nuova convenzione.

Articolo 11 – Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e regionale in materia."

Articolo 12 – Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Articolo 13 – Conformità atto

La presente convenzione:

- non è soggetta a imposta di bollo (art. 16 D.P.R. 642/72);
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art 5 D.P.R. 131/86).

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 17 MAR. 2014

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini"
(dott. Amadeo S. Tropiano)

Il Direttore Generale A.S.L. di Milano
(dott. G. Walter Locatelli)

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO

J

DUVRI
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ASL

Art. 28 D.Lgs 81/2008



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ANNO 2014

Rev3 9.12.2010 RIVISTO COMPLETO
Rev2 2.2.2010 Linee guida RL
Rev1 20.8.09 D.Lgs 106/2009
Preparato da
BERTI -RSPP
20 AGOSTO 2009

Verificato da
BERTI -RSPP
20 AGOSTO 2009

Approvato da
BERTI -RSPP
20 AGOSTO 2009

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

Denominazione	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	
Sede legale	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO	
Sede operative	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO VIA ISOCRATE 19 MILANO	
Attività svolta	OSPEDALE DI ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA	
Legale rappresentante	DOTT. AMEDEO TROPIANO	
Direttore Generale	DOTT. AMEDEO TROPIANO	
Dirigente(RUP)	DOTT.SSA PAOLA NAVONE	
Preposto (Responsabile commessa)	GEOM. SILVIA BERTI	
Referente tecnico:	GEOM- SILVIA BERTI	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	GEOM. SILVIA BERTI	
Esperto Qualificato/Esperto Responsabile	DOTT. GIUSEPPE EULISSE	
Medico Competente/Autorizzato	DOTT. PAOLO GRILLO	
Consulenti esterni per la stesura della valutazione dei rischi	DOTT.SSA ANNA MARIA SEGALINI	
Denominazione impresa		
Sede legale		
Sedi operative		
Attività svolta		
Legale rappresentante		
Iscrizione camera di commercio	n.	
Assicurazione INAIL	n.terr.	n.ditta
Autocertificazione art 47 DPR 445/2000		
Dirigente/Preposto di riferimento	DA INDIVIDUARE ASL	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico Competente		
Subappaltatori		
Subappaltatori		
Obbligo di tessera di riconoscimento art. 26 comma 8 D. Lgs 81/2008	SI	

ATTENZIONE

PAGINA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA DATORE DI LAVORO APPALTATORE. L' APPALTATORE POTRA' INTEGRARE IL PRESENTE DUVRI CON ALTRE E DIVERSE INDIVIDUAZIONI DI RISCHIO NON PREVISTE DAL DOCUMENTO.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (REQUISITI ESSENZIALI ART 26. COMMA 1 LETT. A) DOVRA' ESSERE PRODOTTA SUCCESSIVAMENTE L'AGGIUDICAZIONE PENA REVOCA DELLA STESSA.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONDUZIONE DELL'APPALTO- SICUREZZA

L'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori affidatigli, è tenuto ad osservare tutte le condizioni riportate in questo documento, pena la recessione dal contratto. Ulteriori condizioni possono essere fissate per specifici lavori.

L'appaltatore **fatto salvo il caso di assenza di rischi interferenti**, prima della sottoscrizione del contratto dovrà fornire al Committente oltre ai documenti ex art 26 comma 1 lett. a la seguente documentazione:

- rischi inerenti le attività svolte;
- ulteriori misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze, se individuate;
- dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e di impegno a rispettarne le condizioni indicate, ove richiesto dal Committente

L'appaltatore dovrà farsi carico dell'onere di informazione ed aggiornamento dei propri dipendenti, anche temporanei o saltuari, senza alcuna ulteriore incombenza per il committente.

Il personale dell'appaltatore dovrà usare i dispositivi di protezione individuale adatti all'ambiente e al tipo di lavoro (tuta, guanti, cuffie, elmetto protettivo, imbracatura, ecc.) nei modi previsti dal Titolo III – Capo II del DLGS nr.81/2008.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi intervento che possa pregiudicare la sicurezza o determinare impatti negativi sull'ambiente di propria iniziativa e che comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal delegato del committente.

Nel caso l'appaltatore affidi lavori in subappalto, ad altre ditte per talune attività particolari, lo stesso dovrà provvedere affinché le presenti norme siano portate a conoscenza anche del subappaltatore e, soprattutto, che da questi siano osservate.

Sarà, inoltre, onere dell'appaltatore verificare l'idoneità delle ditte subappaltatrici. Anche le ditte subappaltatrici dovranno sottostare a quanto riportato nel presente documento.

Per tutta la durata del lavoro, l'appaltatore dovrà garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile verso tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento dei lavori, compresi danni ambientali, biologici, infortuni, malattie professionali e qualsiasi altra evenienza legata all'attività svolta presso il committente.

L'appaltatore informa il committente, attraverso il suo delegato, ed i rispettivi dipendenti, degli eventuali rischi connessi alle lavorazioni effettuate nell'esecuzione dell'opera assegnata.

L'appaltatore o il responsabile della ditta appaltatrice dovranno comunicare al delegato del committente la cessazione dei lavori e provvedere affinché tutte le zone di lavoro siano libere da materiali o altri impedimenti che possano intralciare i passaggi o costituire pericolo per il personale della stessa. È fatto divieto in modo assoluto di abbandonare i rifiuti, di qualsiasi genere e natura, presso i locali dell'azienda. A fine turno di lavoro sarà cura dell'appaltatore lasciare in ordine il posto di lavoro, mettere in sicurezza le eventuali attrezzature lasciate nel cantiere od anche posizioni di lavoro, segnalandone la situazioni di pericolo.

Secondo la comune volontà delle parti, la presente integrazione al capitolato di appalto, viene ritenuta efficace pro-futuro, per tutti i casi in cui l'appaltatore sarà richiamato ad intervenire presso il committente.

L'appaltatore deve informare l'INAIL ed eventuali altri organi di vigilanza od ispettivi ove previsti, di ogni infortunio dovesse accadere al proprio personale nell'ambito delle attività svolte in azienda, dandone tempestiva informazione anche al delegato del committente.

SUBAPPALTI

Fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione al committente dei subappaltatori cc. 1656 nel caso di affidamento dei lavori, o di parte di essi, in subappalto all'appaltatore spetterà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici;
- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro (DLGS nr. 81/2008 e norme ivi richiamate e/o correlate).

L'appaltatore dovrà fornire al committente od al suo delegato indicazioni riguardanti:

- ☐ il periodo di presenza della/e ditta/e in subappalto
- ☐ l'elenco dei lavori da effettuare affidati in subappalto
- ☐ l'organigramma della/e ditta/e in subappalto

Sarà cura dell'appaltatore fornire al subappaltatore una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

DISPOSIZIONE GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), viene redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili rischi derivanti dalle interferenze tra:

- le attività proprie della stazione appaltante e le attività dell'impresa appaltatrice;
- le attività delle varie ditte appaltatrici che operano all'interno della Azienda Ospedaliera.

E' obbligo per le Imprese Esterne rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nel presente documento e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. E' inoltre obbligo delle Imprese Esterne formare i propri lavoratori perché operino sempre in sicurezza.

In ospedale ovvero negli luoghi coperti è vietato fumare. Si ricorda che all'interno dell'Ospedale sono collocati dispositivi per la rilevazione dei fumi e che l'eventuale allarme attiva le procedure di sicurezza aziendali. In caso di attivazione delle procedure causata da inottemperanza a tale divieto l'Azienda si riserva il diritto di procedere contro i trasgressori. E' vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro.

In caso di emergenza (incendio, terremoto) tutti i lavoratori non dipendenti dal Committente dovranno mettersi a disposizione e collaborare con i lavoratori aziendali per le finalità previste dal Piano di Emergenza. Al fine di mantenere le necessarie condizioni nel caso di sopravvenuta emergenza si raccomanda di mantenere i corridoi sgombri da cose e attrezzature. In caso di emergenza è possibile utilizzare gli ascensori identificati antincendio. Tutti i restanti ascensori non devono essere utilizzati.

In caso di emergenza sanitaria e a seconda della tipologia di infortunio (malore, infortunio) tutti i lavoratori esterni possono avvalersi per le prime cure, della struttura di Pronto Soccorso presso la sede di Cardinal Ferrari, o del Medico di Guardia se operanti presso la sede di Isocrate. Tale procedura deve essere attivata dal personale aziendale.

Le lavorazioni ad elevato rischio specifico sotto elencate devono essere preventivamente autorizzate dal servizio tecnico aziendale che dovrà fornire le opportune informazioni e misure di sicurezza:

- montaggio di trabattelli
- lavorazioni sui tetti
- **lavorazioni nei locali della risonanza magnetica**
- lavorazioni in locali classificati a potenziale atmosfera esplosiva- centrale termica , cabina ricevitrice gas-sede cardinal ferrari
- lavorazioni in ambienti sotterranei o cunicoli
- lavorazioni richiedenti interruzioni dell'energia elettrica o dell'acqua o della ventilazione
- lavorazioni a caldo

UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE

L'appaltatore dovrà utilizzare attrezzature proprie. Non potrà, in nessun caso, fare uso di servizi dell'officina, di mezzi elettrici o ad aria compressa, di gru, di paranchi, di sollevatori, di veicoli, di utensileria e di quant'altro sia di proprietà del committente.

Le Ditte esterne che per dar corso alle proprie lavorazioni abbiano necessità di macchine e/o attrezzature di lavoro, dovranno assicurarne i requisiti di sicurezza così come definite dalla Norma art. 70 commi 1,2,3 D.Lgs 81/2008. L'uso e il deposito di bombole di qualsiasi tipo gas ed uso (medicale, di laboratorio, alimentare, di saldatura) deve essere previamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico aziendale. E' vietato modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti.

ACCESSO DA PARTE DEI MEZZI DELL'APPALTATORE

L'accesso dei mezzi appartenenti all'appaltatore all'interno delle proprietà dell'organizzazione è consentito nel rispetto dei limiti di velocità indicati (10 km/h max) e della viabilità interna come descritta dalla segnaletica sita in loco. I mezzi dovranno stazionare e circolare in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità o pericolo per le persone, durante la fermata /sosta è obbligatorio accertarsi che il mezzo sia assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano inserito). È tassativo non posizionare i mezzi in maniera tale da impedire l'utilizzo dei mezzi di emergenza (estintori, idranti...) od ostruire le uscite di sicurezza. L'accesso dei mezzi è autorizzato dalla portineria. Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. Sono vietati l'uso dei carrelli, trans pallet, carrelli elevatori elettrici aziendali. E' vietato l'uso di trans pallet su rampe e pendenze.

Durante la sosta del veicolo dovrà essere posta indicazione visibile del nominativo della Ditta e il numero telefonico da utilizzare in caso di emergenza.

ASCENSORI E MONTACARICHI

Gli ascensori e montacarichi devono essere utilizzati per il peso consentito. In caso di emergenza (fermo macchina) citofonare al personale di portineria e attenersi alle indicazioni fornite dagli stessi. La manovra a mano viene eseguita dal personale tecnico presente che provvederà in tempi brevi a ripristinare le normali funzioni dell'ascensore. Durante la permanenza in ascensore anche se fermo, non vi sono pericoli di soffocamento né di precipitazione.

PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE

L'A.O. è dotata di un proprio piano di gestione delle emergenze contenente la pianificazione delle procedure di segnalazione e di estinzione degli incendi ed eventualmente di quelle per l'evacuazione. Se si dovesse sviluppare un incendio o fosse necessario evacuare la zona di lavoro per ragioni d'emergenza i lavoratori della ditta appaltatrice e/o sub-appaltatrice si dovranno attenersi alle procedure di sicurezza del personale. In ogni caso su tutti i piani sono evidenziate le planimetrie di evacuazione e i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

OSTACOLI E BARRIERE

Interventi che richiedano la segregazione temporanea di piccole aree dovranno essere opportunamente segnalate e in particolare il percorso alternativo sicuro per gli utenti, attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da costituire inciampo. IL deposito anche solo temporaneo non potrà avvenire presso passaggi accessi, vie di fuga, in ogni caso i materiali dovranno essere allontanati al termine delle lavorazioni. Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. Tutte le attività manutentive e di installazione eseguite al di fuori dei locali tecnologici devono

essere eseguite con particolare cura per la presenza di attività di tipo sanitario; a tale riguardo le attività devono improntarsi alla massima pulizia ed ordine, ovvero massima cura deve essere posta nell'evitare la dispersione di polvere, nella custodia degli attrezzi di lavoro, nell'evitare l'ingombro dei percorsi con attrezzature cavi ecc. tutti i lavori devono essere comunicati e concordati con i Preposti aziendali.

L'installazione di macchine particolarmente pesanti (impronta > 200kg/mq) deve essere autorizzata dal Servizio Tecnico aziendale.

USO DELLA MENSA AZIENDALE

Lavoratori di Ditta esterne possono utilizzare la mensa Aziendale secondo le procedure amministrative e sanitarie approvate dall'Azienda.

USO DI SPOGLIATOI

Le Dittie esterne che esercitano attività di cantiere devono fare richiesta di spogliatoi per il proprio personale, e vietato occupare spazi aziendali. L'uso degli spogliatoi è autorizzato solo per il personale che ha diritto di uso di spogliatoi, deve essere inoltrata al R.U.

DEPOSITI DI MATERIALI

Depositi necessari per lo svolgimento dei lavori devono essere autorizzati dall'Azienda. Tutti i depositi autorizzati devono essere allungati, in base alle necessità, e deve essere indicata la destinazione. Il deposito deve essere chiuso, e deve essere rispettata la custodia delle merci, attrezzi, e materiali. I depositi devono essere mantenuti chiusi e non essere aperti senza autorizzazione. Gli spogliatoi temporanei devono essere autorizzati e non devono essere utilizzati per altri scopi.

RIFIUTI E POLVERI (MUFFE)

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo le procedure predefinite nel protocollo aziendale per la gestione dei rifiuti.

Il Personale del Committente, individuato dalla struttura aziendale competente per la gestione e il controllo dell'appalto, procederà alla verifica dell'area di lavoro controllando che:

- Non siano stati accumulati materiali combustibili all'interno dei locali in quantità superiore a quanto autorizzato.
- Non siano state ostruite le vie di esodo e le uscite di emergenza.
- Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dalle attività legate all'appalto.

In ogni caso è fatto divieto all'abbandono di materiali di risulta di qualsiasi tipo in ogni spazio dell'Azienda interno ed esterno. Il travaso di rifiuti liquidi pericolosi deve essere compiuto con le precauzioni dettate dalla tipologia del rifiuto e secondo quanto previsto dalla relativa scheda di sicurezza. In particolare per quanto riguarda i liquidi di risulta dei laboratori si dovranno osservare le misure cautelative previste dal regolamento aziendale in materia e il deposito temporaneo dovrà essere mantenuto chiuso a fine lavorazioni e in assenza del personale ad esso dedicato.

POLVERI

Nel caso di lavorazioni comportanti la diffusione e presenza di polveri si dovrà opportunamente provvedere alla segregazione dell'ambiente mediante teli di polietilene o altre barriere fisiche, in ogni caso e per la limitazione di eventuali contaminazioni da Aspergillus, in particolare a fine giornata lavorativa si dovranno rimuovere tutte le polveri eccedenti il cantiere o il confinamento con l'accortezza di non diffonderne il particolato. Le operazioni di pulizia e abbattimento dovranno essere condotte mediante acqua o a umido, in ogni caso cantieri in prossimità delle parti sanitarie ospedaliere dovranno essere confinati, ugualmente gli accessi ponteggi e rampe dovranno essere mantenuti, per quanto possibile, puliti a fine giornata. Si dovrà ugualmente prestare attenzione alla presenza di canali di ventilazione e se contaminati dalle polveri dovranno essere concordate a fine lavori le misure di ripristino e pulizia degli stessi. Nei casi previsti e per alcune lavorazioni polverose si dovranno identificare opportuni percorsi "puliti" a cura dei referenti contratto.

ABITI DA LAVORO DIVERSI DA QUELLI SANITARI

I manutentori in genere che per le loro attività indossino tute da lavoro dovranno, se operanti nei servizi sanitari, provvedere al mantenimento di idonea pulizia del vestiario. In caso l'operatore si presenti con abiti che denotino

PARTE SECONDA

RISCHI SPECIFICI- MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO BIOLOGICO	DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_0							
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE								
<p>In ambiente ospedaliero il rischio di contatto con agenti infettanti è potenzialmente sempre presente. Alcune attività di manutenzione, pulizia, manipolazione di materiali usati, specie in occasioni particolari, possono esporre a un rischio biologico, per esempio nei laboratori di analisi, nel blocco operatorio, nei reparti di degenza.</p> <p>I lavoratori esterni se impiegati in attività comportanti il potenziale rischio biologico dovranno essere informati e formati dal proprio Datore di Lavoro ad operare su attrezzature, materiali o luoghi contaminati da materiale di derivazione biologica (liquidi biologici, frammenti di tessuti, garze usate, siringhe o taglienti, ecc..) che può essere fonte di rischio per la salute sia per contaminanti batterici che per virus, quali ad esempio quelli dell'epatite B, dell'epatite C o della HIV.</p> <p>Le precauzioni universali in uso circa le operazioni sanitarie a potenziale contatto biologico in uso presso l'Azienda , la manipolazione e smaltimento di fluidi biologici se correttamente eseguiti secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali riducono sensibilmente il rischio di contatto biologico per i lavoratori esterni,che dovranno attenersi in ogni caso a tutto il personale aziendale è stata impartita la disposizione di decontaminare qualsiasi dispositivo o apparecchiatura da avviare a manutenzione. Nel caso in cui un guasto renda impossibile la decontaminazione il personale ospedaliero è incaricato di apporre sull'oggetto, in posizione visibile, il segnale di rischio biologico.</p> <p>L'ingresso nei reparti e le modalità di intervento devono essere concordati con il preposto sanitario. E' vietato gettare rifiuti non sanitari nei ROT.</p>								
LEGIONELLA PNEUMOPHILA								
<p>Gli impianti idrici sono sottoposti a bonifica da legionella pneumophila mediante impianto a biossido di cloro. Tutte le attività di tipo manutentivo su tali impianti dovranno essere oggetto di coordinamento. Si informa che le cariche di contaminazione biologica da Legionella sono sotto la soglia di attenzione. (< 1000 UFCL). Eventuali modifiche dei valori varranno tempestivamente comunicate.</p>								
RISCHIO INDIVIDUATO	SI(INFORMAZIONE GENERICA)					BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI						SI	NO

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO CHIMICO	DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_o	
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
<p>Nel reparto di reumatologia vi è somministrazione di farmaci antiblastici. Tali preparati vengono classificati possibilmente cancerogeni (IARC 3A); studi sperimentali ed epidemiologici hanno confermato che questi farmaci possono esplicare anche azioni di tipo mutageno e possono compromettere l'attività riproduttiva degli individui. La preparazione, la somministrazione e lo smaltimento di tali preparati viene quindi effettuata applicando la specifica procedura di sicurezza. Le indicazioni sono contenute nelle procedure nn. 16 e 17 pubblicate nell'Intranet aziendale. In caso di effettuazione di lavori di questo tipo l'azienda metterà a disposizione appositi DPI per la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'uso degli antiblastici.</p>		

In sala operatoria sono presenti gas anestetici (alogenati - protossido d'azoto); l'esposizione a tali sostanze pericolose per la salute è da ritenersi a basso rischio in quanto l'impianto di ventilazione viene costantemente mantenuto in funzione e assicura una ventilazione > 15 vol/h (ricambi).

I risultati delle campagne di monitoraggio in atto confermano il basso livello di rischio per gli operatori.

Si segnala il potenziale rischio di esposizione per contatto e sversamento da agenti chimici presso i laboratori biomedici e di anatomia patologica. L'ingresso a tali reparti è subordinato al consenso del responsabile del laboratorio (dirigente) e/o a un suo delegato (preposto). Tutte le sostanze chimiche presenti hanno una scheda di sicurezza di riferimento tale scheda è conservata nei laboratori ed è messa a disposizione per eventuali consultazioni. In caso di contatto o spandimento di sostanze chimiche devono essere utilizzate le misure di sicurezza prevista dalla scheda di sicurezza. In ogni caso deve essere immediatamente avvertito il Dirigente UO, che provvederà a mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro. Le imprese fornitrici di sostanze chimiche pericolose e non dovranno provvedere all'accompagnamento della scheda di sicurezza o del foglio informativo relativo al prodotto commercializzato.

Si ricorda inoltre che i farmaci non hanno riportate le frasi di rischio e di sicurezza sulle etichette, tuttavia possono esporre gli operatori a contatto accidentale con materiali farmacologicamente attivi, particolarmente nelle operazioni di gestione dei rifiuti ospedalieri.

Nel caso di operazioni che comportino la manipolazione di gas, tecnici e medicali dovranno essere preventivamente fornite indicazioni sulle modalità di operatività e stoccaggio nonché la relativa scheda di sicurezza.

E' vietato versare qualsiasi liquido di origine chimica nei lavandini nei tombini ecc. Le miscele di acqua e detersivi di diversa natura utilizzati per le pulizie dovranno essere versati negli scarichi acque nere dei bagni.

Le schede di sicurezza dei prodotti chimici introdotti dovranno essere trasmesse al SPP (resine, primer, detergenti ecc).

AMIANTO

Sono presenti in Azienda manufatti contenenti amianto. Tali manufatti sono contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza. Qualsiasi manutenzione su tali manufatti deve essere obbligatoriamente autorizzata dal SPP.

A titolo indicativo non esaustivo si elencano:

SEDE FERRARI : NESSUNO

SEDE VIALE MONZA: copertura cemento amianto presso il convitto infermieri e l'edificio ricovero, casa del medico di guardia. Vaso di espansione (cortile viale monza)


FIBRE MINERALI ARTIFICIALI


Si segnala la presenza di materiali coibentanti sugli impianti termici in fibra minerale artificiale. Tali prodotti commercialmente diffusi e utilizzati possono provocare effetti sulla salute anche se gli esiti non sono ancora completamente valutati e sono tuttora oggetto di studio. In ogni caso la tossicità di alcune di queste fibre è stata studiata e comprovata mediante studi in vitro e in vivo. Le fibre minerali artificiali utilizzate per le coibentazioni di impianti sono le lane minerali (vetro, roccia, scoria) mentre le fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene (IARC) di 2 categoria vengono utilizzate per l'isolamento termico dei forni per cottura delle ceramiche, non presenti in Azienda.

Tutti gli interventi, anche quelli a carattere di urgenza dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato dalla Procedura di Sicurezza aziendale N. 37. Gli interventi di rimozione di FMMVs di particolare entità, valutata dal SPP aziendale, dovranno essere condotti da parte di Ditte specializzate.

L'acquisizione dei materiali di isolamento termico ed acustico potrà essere eseguita solo dopo la consultazione della scheda di sicurezza o scheda tecnica del prodotto da parte del SPP, tali schede dovranno essere presentate anche da Ditte esterne che a qualsiasi titolo abbiano contratti (manutenzione, lavori) con l'Azienda ospedaliera. Gli isolamenti termici/acustici al momento esistenti dovranno essere sostituiti con altri di tipo non fibroso.

RISCHIO INDIVIDUATO	SI				ASS	BASS		ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI(SCHEDE SIC.)							NO

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO MOVIMENTAZIO		DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_0					
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE							
MOVIMENTAZIONE MERCI <p>La movimentazione delle merci a magazzino e per quanto riguarda il rischio da movimentazione manuale dei carichi sussiste per le operazioni di carico e scarico e immagazzinamento dei materiali, quando queste operazioni non vengano correttamente ausiliate.</p> <p>E' fatto divieto assoluto all'uso dei carrelli elevatori e trans pallet , di proprietà dell'Azienda. In ogni caso per quanto riguarda la movimentazione delle merci è obbligatoria la consultazione della procedura di sicurezza aziendale MERCI. I mezzi dedicati al trasporto merci dovranno essere fermati al momento della sosta mediante freno di stazionamento. La consegna delle merci dovrà avvenire secondo un scadenziario prestabilito e concordato con i Referenti il contratto, in particolare la consegna andrà concordata con i referenti dei magazzini. Gli automezzi incaricati alla consegna dovranno essere dotati di mezzi di meccanizzazione movimentazione merci (bilici ecc.) idonei al tipo di quantitativo e tipologia merce trasportata. Gli autisti dovranno provvedere allo scarico delle merci e la consegna al punto di accettazione in magazzino per mezzo di propri attrezzi per la movimentazione manuale e/o ausiliata. E' fatto divieto l'uso anche temporaneo e sporadico di mezzi e attrezzature di proprietà dell'A.O.</p> <p>Durante la consegna delle merci si dovranno adottare misure di sicurezza e cautela in tutte le fasi di movimentazione, si dovranno rispettare le portate massime di carico previste dai montacarichi aziendali. Sono vietate le sovrapposizioni di attività con altre Ditte in fase di consegna. Le merci dovranno essere custodite fino al punto di consegna a magazzino.</p> <p>In caso di movimentazione di carichi ingombranti e/o che limitino la visibilità dei percorsi è obbligatorio il trasporto a 2 persone. Il trasposto di tra battelli e di altri materiali dovrà avvenire con le opportune misure di cautela, possibilmente in orari sfalsati alle normali attività sanitarie, in ogni caso non dovranno recare pregiudizio o impedimento. L'allestimento di tra battelli dovrà essere opportunamente segnalato e segregato. I materiali e le attrezzature su ponti o/o tra battelli dovranno essere opportunamente posizionati in modo da non causare eventuali cadute a terra.</p>							
MOVIMENTAZIONE PAZIENTI <p>Nell'ambito delle misure di coordinamento verranno fornite le misure e analisi condotte in MAPO. Al fine di un equalizzazione del trattamento dei pazienti e per la dovuta valutazione dei rischi, si rileva la presenza di attrezzature la movimentazione pazienti all'interno dei reparti degenza. (telini ad alto scorrimento).</p>							
INFORMAZIONE GENERICA				ASS	ASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG
PROCEDURE SPECIFICHE				INTEGRAZ. DUVRI		SI	NO

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO RX		DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_0					
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE							
<p>Sono definite radiazioni ionizzanti quelle in grado di ionizzare la materia. Il rischio, in Istituto, sussiste in radiologia, in medicina nucleare, nelle sale operatorie e, solo durante l'esecuzione di radiografie al letto del paziente, può esistere durante l'erogazione dei raggi nelle sale di degenza.</p> <p>Per ciò che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni.</p> <p>Le ditte che operano nei locali adiacenti gli apparecchi radiogeni anche in caso di attività radiologica da parte delle macchine, non sono esposti a rischio da esposizione radiazioni ionizzanti.</p> <p>Medicina Nucleare può sussistere il rischio di contaminazione personale: l'accesso è regolamentato e in ogni caso il Responsabile dell'attività può autorizzare o vietare l'accesso, in funzione delle condizioni momentaneamente presenti. Nel caso in cui Ivi sia la necessità di accedere alla zone controllate per attività inerenti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, dovrà essere fornito di dosimetro personale, come indicato dall'Esperto Qualificato.</p>							

RISCHIO INDIVIDUATO	NO				ASS	BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI						SI	NO

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO NON IONIZZ	DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_o	
--	---	--

DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le radiazioni non ionizzanti, pur non ionizzando l'atomo, possono produrre effetti biologici come il riscaldamento o la modificazione di tessuti in seguito della cessione di energia. Tali radiazioni si possono trovare presso i reparti di fisioterapia (laser, ultrasuoni, marconi - radarterapia) e di radiologia (risonanza magnetica).

Per ciò che concerne gli apparecchi che emettono radiazioni non ionizzanti, questi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni, ad esclusione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, intorno alla quale esiste un intenso campo magnetico statico costantemente presente.

RISONANZA MAGNETICA

L'ingresso alla zona controllata della risonanza magnetica deve essere autorizzato dal Responsabile di Radiologia, che dovrà portare a conoscenza del frequentatore le norme per l'accesso ai locali controllati, norme a cui ogni lavoratore è obbligato ad attenersi. Tutti gli operatori, prima di accedere a qualsiasi attività all'interno dei locali di risonanza magnetica, devono essere sottoposti a visita medica di idoneità specifica, l'esito della visita e la relativa idoneità vanno comunicate alla stazione appaltante con apposito certificato.

Non possono essere adibiti a lavorazioni nei locali ad accesso controllato:

donne in gravidanza

portatori di pace maker

portatori di protesi dotate di circuiti elettronici

portatori di clips vascolari

portatori di preparati metallici intracranici (o comunque situati in prossimità di strutture anatomiche vitali) o schegge in materiale ferromagnetico.

Qualsiasi attività all'interno dei locali ad accesso controllato RM è subordinato a coordinamento specifico da concordarsi con il SPP.

LOCALI SOTTOSTANTI LE RM PIAZZA CARDINAL FERRARI

Sono presenti nei locali interrati delle zone di rispetto debitamente segnalate **nelle quali non è possibile l'accesso**. Le zone sono delimitate da segnaletica avvertimento di forte campo magnetico, in caso di emergenza l'ingresso può essere autorizzato dal RSPP aziendale. Per l'ingresso nelle zone delimitate è necessaria l'idoneità fisica alla mansione da presentarsi prima dell'inizio attività.

RABBOCCO ELIO LIQUIDO RISONANZA MAGNETICA 1,5 T

Il rabbocco di elio liquido presso il locale tecnico di RM deve avvenire mediante procedura concordata con il Responsabile della radiologia o con il Capo tecnico. In ogni caso si individueranno tempistiche di approvvigionamento che favoriscano la non presenza di pazienti e visitatori, si dovrà programmare il percorso del dewar in modo tale da minimizzare il rischio di fuoriuscita e la contaminazione dell'ambiente. Si rende disponibile per il percorso verso il locale tecnico dell'ascensore numero 5 presso la scala nord monoblocco A. Nel caso di fermo ascensore con operatore a bordo durante la comunicazione d'emergenza alla portineria si dovrà specificare la necessità di rapidità di intervento da parte della squadra tecnica per la manovra a mano dell'ascensore.

LASER E RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI

Sono presenti in Azienda apparecchiature laser (radiazioni ottiche coerenti) di 3 e 4 categoria (rischio medio/rischio alto) presso i servizi di fisioterapia di entrambe le sedi. Tali apparecchiature sono confinate in appositi locali ad esse destinate. Non è possibile accedere a tali locali durante l'erogazione delle terapie, l'attività delle macchine viene segnalata mediante segnale luminoso esterno al locale. L'esposizione non protetta alla luce laser I

può provocare lesioni cutanee e oculari. Presentano inoltre rischio di incendio o esplosione se vengono impiegate sostanze infiammabili o esplodenti in concomitanza con l'emissione dei raggi laser.

È quindi necessario che gli operatori esterni, prima di accedere in locali ove è posizionata un apparecchiatura laser, identificata da opportuna segnaletica, si assicurino dal responsabile presente (es. capo sala o capo tecnico) che l'apparecchiatura non sia in funzione. E' vietato modificare o apportare materiali (arredi, sedie, specchi, ecc) dai locali laser, gli occhiali protettivi presenti presso l'apparecchiatura sono univoci e non possono essere utilizzati su altri laser.

Dovendo effettuare manutenzione a macchina in funzione dovranno adottare procedure di sicurezza specifiche e indossare idonei DPI, in particolare gli occhiali.

In ogni caso è necessario che da parte degli operatori esterni non siano depositati materiali combustibili, solventi volatili, liquidi infiammabili, gas infiammabili o altro che possa rappresentare pericolo di esplosione o incendio in locali ove sia presente un apparecchiatura laser. Inoltre occorre verificare a fine intervento che nell'ambiente non rimangano dimenticati sedili, strumenti o materiali con superfici riflettenti.

Sono considerate radiazioni ottiche incoerenti tutte quelle emissioni elettromagnetiche comprese nel campo della luce visibile e invisibile, sono presenti in azienda ad esempio apparecchi per saldatura, lampade a LED e scialitiche, lampade UV. L'esposizione alle radiazioni incoerenti può determinare in particolare a soggetti particolarmente fotosensibili alterazioni cutanee (eritema) o lesioni oculari (foto cheratite, lesione della cornea). Il normale utilizzo di tali fonti di illuminazione non provoca di norma danni, mentre è opportuno segnalare che le operazioni di saldatura (ad arco, ossido acetilenica) vanno condotte con l'obbligo di protezione oculare, guanti per saldatura e abito da lavoro ignifugo.

RISCHIO INDIVIDUATO	SI per RISONANZA MAGNETICA				ASS	BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	SI						SI	NO

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO TECNOLOGICO	DATA EMISSIONE 12_2010 REVISIONE N° 0	
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
<p>RISCHIO ELETTRICO PER OPERATORI GENERICI (PERSONE COMUNI)</p> <p>Sono presenti all'interno dell'Azienda impianti e apparecchiature in tensione e fuori tensione regolarmente mantenute. Tutti i lavori di tipo non elettrico, ovvero che possano comportare contatto con le parti attive elettriche, sono da considerarsi esenti da rischio in presenza di opportune modalità di approccio.</p> <p>Norme precauzionali</p> <p>Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.</p> <p>Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.</p> <p>Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.</p> <p>Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.</p> <p>Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).</p> <p>Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito: perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.</p> <p>Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso</p>		

di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici.

Le attrezzature elettriche utilizzate da parte dell'impresa appaltatrice devono essere marchiate CE, essere in buono stato di conservazione (casi, spine, isolamento integri).

RISCHI ELETTRICI PER OPERATORI PES-PAV (NORMA CEI 11-27)

“Per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale se non si adottano misure di sicurezza si è in presenza di rischio elettrico”. CEI 11-27 art 3.8 (terza edizione)

Tutti gli interventi (LAVORI ELETTRICI) su impianti definiti complessi da parte del Responsabile Impianti dovranno essere condotti secondo le procedure di lavoro determinate dalla Norma CEI 11-27. Gli operatori che potranno compiere lavori definiti elettrici CEI 11-27 dovranno essere previamente identificati dal proprio datore di lavoro mediante certificato con elenco nominativo da inoltrarsi in seguito all'aggiudicazione. Eventuali e successive modifiche all'elenco dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile Impianti e/o al suo delegato.

Le lavorazioni su impianti complessi potranno essere eseguite solo da personale attestante i requisiti previsti dalla Norma CEI 11-27.

Le funzioni di coordinamento in capo ai lavori elettrici sono delegate al Responsabile Impianti e al Preposto aziendali, mentre sarà obbligatorio per la Ditta esecutrice dei lavori elettrici pari identificazione sempre per le funzioni di coordinamento e cooperazione. I lavori elettrici su impianti complessi andranno eseguite mediante l'utilizzo di procedure (Piano di intervento-Piano di Lavoro) scritte. Tali procedure se assimilabili potranno essere ripetute previa autorizzazione del RI e del Preposto ai Lavori. Le procedure andranno conservate in apposito registro custodito dal RI. Tutte le modifiche apportate agli impianti o rilevazione eseguite circa la difformità dall'as built andranno comunicate in forma scritta al RI o al suo delegato.

Non sono considerati lavori elettrici l'installazione di impianto elettrico almeno finché non vi sia apportata tensione. Non viene considerato lavoro elettrico la manovra di esercizio di modifica assetto di rete se non prevede l'accesso a parti attive.

Qualora gli interventi si svolgano in cantiere, o gli ambienti di lavoro si configurino come un cantiere (Titolo IV), le imprese dovranno dotarsi di un apposito quadro elettrico di cantiere, conforme alle norme e dotato di interruttore differenziale ad alta sensibilità coordinato con l'impianto di terra locale.

Per quanto riguarda il rischio elettrico al quale possono essere esposti i pazienti occorre che gli operatori sanitari si astengano in qualsiasi situazione dal realizzare collegamenti elettrici provvisori di apparecchiature elettromedicali. Se richiesto dal tipo di appalto verrà fornito elenco aggiornato della classificazione locali ad uso medico secondo Norma CEI 64-8/7.

GENERALITA'

Per l'utilizzo della energia elettrica di rete, ai fini della esecuzione di lavori valgono le clausole di appalto e comunque è bene fare specifica richiesta all'Ufficio Tecnico indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione di incidenti e danneggiamenti.

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.

Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:

rimozione della protezione o involucro;

rimozione dell'isolamento;

lavori o interventi su parti ritenute non in tensione;

riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate.

Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:

assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina “tipo tedesca” nelle prese tradizionali);

assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico;

assenza di “equipotenzialità” fra le masse metalliche.

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli

apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

IMPIANTI GAS MEDICINALI

La manutenzione ordinaria viene attuata mediante dei controlli periodici (previsti dal manuale per la manutenzione dell'impianto) la sostituzione degli elementi soggetti a usura, le parti di ricambio saranno originali; se la sostituzione comporta la messa fuori servizio temporanea di parte dell'impianto, l'intervento dovrà essere programmato e registrato. Il personale incaricato della riparazione del guasto deve essere appositamente istruito e autorizzato dal fabbricante stesso. L'intervento deve essere opportunamente registrato. La stazione appaltante prevede l'identificazione di un Responsabile tecnico (funzioni di certificazione e coordinamento) esperto in materia di impianti gas medicali.

Il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicinali e tecnici deve essere formalmente individuato dal Datore di Lavoro in quanto tecnicamente competente ad operare su tali impianti. Le manovre a riparazione di un guasto che comportano l'eventuale messa fuori servizio di una fonte di alimentazione o di un reparto dovrà essere oggetto di una tempestiva informazione di tutti i soggetti interessati. Anche in questo caso devono essere seguite le istruzioni fornite dal fabbricante; devono essere utilizzate parti di ricambio originali, strumenti di misura e utensili specificati dal fabbricante, il personale incaricato dell'intervento deve essere debitamente istruito e autorizzato dal fabbricante stesso.

RISCHIO INDIVIDUATO	NO(informazione generica)				ASS	BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI				SI		SI	NO

SCHEDA INFORMATIVA EDILI NON TITOLO IV	DATA EMISSIONE 12-2010 REVISIONE N 0				QUOTA			
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE								
<p>I lavori in quota (ovvero con altezza maggiore a 2 mt dal piano di calpestio naturale, devono essere compiuti da personale qualificato e addestrato). L'allestimento di ponteggi e tra battelli, ponti su cavalletti deve essere condotto con la presenza di un Preposto identificato dall'Impresa. In particolare e per quanto riguarda i ponteggi si dovranno adoperare le misure relative al progetto per quanto previsto dalla Norma e alla formazione specifica degli addetti al montaggio e smontaggio. Le zone di lavoro con presenza di tali allestimenti dovranno essere segnalate e segregate. I lavoratori impegnati in lavorazioni in quota dovranno usare gli accorgimenti necessari per la trattenuta degli attrezzi. In azienda sono presenti Linee di Vita, solo il personale formato e addestrato può accedere ai dispositivi menzionati.</p> <p>I lavori condotti sulle coperture che comportino l'utilizzo di cestelli si scale mobili o ponteggi andranno valutati prima dell'esecuzione, in ogni caso il nolo di attrezzature o l'utilizzo di ponteggi dovranno rispettare le norme attinenti e la relativa documentazione. Sono vietati i lavori in quota se non previamente autorizzati dal SPP aziendale.</p>								
CADUTE E TRAUMI- DIVIETO DI CAMMINAMENTO SU SUPPORTI IN CEMENTO AMIANTO								
Le coperture in amianto presenti in Azienda non sono praticabili. E' fatto divieto assoluto il camminamento su lastre in cemento-amianto. Le coperture sono presenti negli edifici di viale monza 223.								
RISCHIO INDIVIDUATO	NO(informazione generica)				ASS	BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI							NO

SCHEDA INFORMATIVA INCENDIO	DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_o	INCENDIO
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
PRESIDI ANTINCENDIO Si sottolinea che in tutti gli ambienti dell'Azienda Ospedaliera è vietato fumare. E' vietato alterare o		

manomettere i dispositivi di protezione attiva e/o passiva antincendio (estintori, porte tagliafuoco, impianti a gas, rilevazione incendi ecc.). Nel caso vi fossero evidenze di pericoli devono essere tempestivamente segnalati al SPP aziendale.

Al fine di prevenire le probabilità di incendio durante le attività di manutenzione è necessario evitare:

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

PRECAUZIONI ELETTRICHE E DELLE ATTREZZATURE

Nell'ambito del rischio incendio si sottolinea l'importanza di utilizzare gli impianti in modo appropriato (evitare l'uso di ciabatte con numerosi apparecchi elettrici collegati alla stessa presa).

Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche.

Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili, che devono essere assolutamente a norma.

Non utilizzare attrezzature danneggiate.

Comunicare tempestivamente al Servizio Tecnico irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.

Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati. Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento: stufette o piastre elettriche sono spesso fonte di incendio.

Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.

BOMBOLE

Le bombole di ossigeno di scorta presenti nei reparti devono essere posizionate sul carrello porta bombola. E' vietato esporre le bombole di ossigeno a temperature eccedenti 40 °C. L'apertura/chiusura bombola non può essere effettuata con l'apporto di sostanze grasse. Le bombole non possono essere stoccate nei locali interrati.

REALIZZAZIONE DI MANTI BITUMINOSI- LAVORI A CALDO

In occasione di isolamenti con manti bituminosi (tetti e coperture) si dovrà porre particolare attenzione al rischio di propagazioni delle fiamme.

- Subito dopo il dispositivo di riduzione della pressione devono essere inserite delle valvole contro il ritorno di fiamma a secco.
- Sul luogo di lavoro, nelle vicinanze della bombola, deve sempre essere disponibile un estintore.
- Le bombole devono essere protette dall'esposizione al sole o ad altra fonte di calore per evitare pericolosi aumenti della pressione interna.
- Le attrezzature non devono essere lasciate all'aperto nei periodi caratterizzati da clima freddo; se il gas contenuto nella bombola dovesse congelare occorre riscaldare le bombole con acqua calda o con stracci caldi, mai con fiamme o altra fonte di calore.
- Interrompere il flusso del gas chiudendo le apposite valvole per ogni sospensione d'uso, pulizia, manutenzione o altra operazione sul cannello.
- Non lasciare fiamme libere incustodite.
- Verificare lo stato delle tubazioni di adduzione al cannello, qualsiasi degrado deve essere segnalato.
- Non sono autorizzate riparazioni di alcun tipo, in caso di ammaloramento il tubo deve essere sostituito.
- Al termine dei lavori le apparecchiature devono essere riposte in luoghi assegnati, areati, al riparo dagli agenti atmosferici e lontani da sorgenti di calore.
- Le bombole stoccate devono essere collocate in posizione verticale e devono essere distinte le vuote dalle piene mediante apposizione di opportuna segnaletica.
- È vietato realizzare depositi di recipienti contenenti gas combustibili in locali sotterranei.

SALDATURE

Si ricorda che negli ambienti in uso, i lavori a caldo (saldatura) possono essere eseguiti solo su autorizzazione dell'U. O. Gestione Tecnico Patrimoniale. Qualora per lo svolgimento dei lavori sia necessario impiegare liquidi infiammabili di classe A o gas in bombole o solidi facilmente infiammabili, è necessario informarne preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione. In ogni caso le bombole di acetilene ed ossigeno devono essere collocate su carrelli e posizionate in luoghi appositamente identificati, anche da segnaletica di sicurezza.

Nel caso un operatore riscontri l'insorgere di un incendio è tenuto ad attuare le procedure indicate nel Piano.

Durante le operazioni di saldatura dovrà essere collocato in prossimità idoneo estintore.

Le bombole non possono essere stoccate in locali sotterranei né in posizione esposta ai raggi solari.

RISCHIO INDIVIDUATO	NO(informazione generica)				ASS	BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI						SI	NO
INFORMAZIONI SUL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE							SCHEDA EMERGENZE	
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (tel. Interno)							2828	
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (tel. Interno)							2080	
MISURE DI PREVENZIONE In tutti i piani dell'Azienda Ospedaliera sono presenti le planimetrie dei piani di evacuazione con l'indicazione dell'ubicazione estintori ,percorsi di esodo , la presenza degli ascensori antincendio. Le planimetrie ricordano il divieto assoluto di utilizzo degli ascensori (tranne quelli antincendio) in caso di emergenza incendio. E' importante ricordare a tutti i lavoratori esterni che i percorsi identificati per l'esodo dagli edifici dovranno essere mantenuti sgombri da cose e materiali. Non sarà possibile introdurre in Azienda, salvo approvazione esplicita da parte dell'Ufficio Tecnico materiali infiammabili (gas, liquidi ecc) . E' vietato inoltre abbandonare materiali di risulta nei locali seminterrati, interrati e nei locali tecnici. E' vietato impedire con fermi la chiusura delle porta tagliafuoco. In azienda è vietato fumare.								
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO In caso di principio di incendio il lavoratore esterno dovrà avvertire immediatamente i lavoratori aziendali se presenti, se ciò non fosse possibile dovrà contattare da telefono interno i numeri di emergenza aziendali indicati . I numeri aziendali emergenza possono essere eseguiti anche da cellulari.								
TELEFONATE AL CENTRO EMERGENZA In tal caso di dovranno fornire al ricevente la chiamata le indicazioni sul luogo oggetto dell'emergenza, sul tipo di emergenza e sul chiamante.								
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (da cellulare)							02 58296828	
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (da cellulare)							02 58296080	
Il lavoratore potrà se addestrato intervenire utilizzando l'estintore più vicino.								
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA IN CORSO I lavoratori dovranno seguire le istruzioni del personale aziendale addestrato. Se richiesto aiutare il personale nell'evacuazione dei pazienti verso i luoghi sicuri. In ogni caso si dovranno allontanare dai luoghi in emergenza seguendo i percorsi indicati dai piani di evacuazione. E' vietato rientrare nei luoghi oggetto dell'emergenza.								

NORME DEDICATE AI TRASPORTATORI

I trasportatori dovranno agevolare l'ingresso dei mezzi di soccorso. L'automezzo parcheggiato temporaneamente dovrà riportare in posizione visibile il numero di telefono del conducente e il luogo della consegna/servizio dove essere rintracciato.

SCHEDA INFORMATIVA
ATEX

DATA EMISSIONE_12_2010
REVISIONE N_0

DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

All'interno dell'azienda vi sono aree tecniche classificate a rischio esplosione in particolare sono zone di tipo 2 : Centrale di Cogenerazione, Arrivo gas metano cabina AEM.

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE- AREE CLASSIFICATE DI TIPO 2

I lavoratori esposti ad atmosfere potenzialmente esplosive devono essere formati sulle misure di sicurezza contenute nel presente documento.

I lavoratori esposti ad atmosfere potenzialmente esplosive devono essere autorizzati in forma scritta alle lavorazioni in zone classificate pertanto:

Il lavoro in aree a rischio viene effettuato secondo le successive istruzioni;

I lavoratori che accedono a tali aree devono essere istruiti in forma scritta sulle lavorazioni consentite.

ELEMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

I luoghi classificati devono

Essere isolati dagli altri locali;

Essere controllati ovvero l'atmosfera deve restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE) mediante impianto di rilevazione presenza gas;

Devono essere evitate ogni fonte di innesco quali:

particelle solide incandescenti;

fiamme libere;

induzione magnetica;

onde elettromagnetiche a radiofrequenza compresa tra Hz 10000-5.300.000;

radiazioni ionizzanti;

elettricità statica degli indumenti dei lavoratori;

ultrasuoni;

cortocircuito elettrico;

Deve essere predisposto un allarme sonoro collegato all'impianto di rilevazione gas con le seguenti caratteristiche:

deve essere udibile in qualsiasi punto dello stabilimento;

deve avere un'autonomia minima di 5 minuti;

non deve essere confuso con altro segnale acustico.

Gli impianti e le attrezzature sono posti in servizio soltanto se compatibili con le aree a rischio di esplosione;

Gli impianti elettrici devono essere conformi al DPR 126/1998 gruppo II cat. 3 ZONA 2 (94/9/CE);

Le vie di fuga devono mantenersi sgombre.

Nei locali individuati deve essere apportata la segnaletica di sicurezza ATEX;

PROCEDURA EMERGENZA GAS CENTRALE TERMICA E DI COGENERAZIONE

PREDISPOSIZIONE ESISTENTE SISTEMA RILEVAZIONE GAS CENTRALE TERMICA COGENERAZIONE

Il controllo della presenza del gas viene effettuato mediante sensori installati nel locale motori e nel locale caldaie, collegati tramite cavi elettrici alla centrale antincendio in sala controllo. I cavi elettrici sono del tipo non propagante incendio secondo le norme CEI 20-22 II. Qualora i sensori rilevassero una presenza di gas oltre il 10% del LIE (Limite Inferiore di Esplosività) viene attivata una regolazione acustica e luminosa mentre se il suddetto

limite venisse superato oltre il 30% viene interrotta l'alimentazione del gas e dell'energia elettrica.

CENTRALE TERMICA- RILEVATORE GAS- SCHEMA FUNZIONAMENTO

PREALLARME SOGLIA PRESENZA GAS 10% LIE

AVVIO SISTEMA SONORO

ALLARME SUPERAMENTO 30% LIE PRESENZA GAS

APERTURA INTERRUTTORE GENERALE QUADRO CENTRALE TERMICA E CHIUSURA ELETTROVALVOLA GAS CENTRALE TERMICA

CENTRALE COGENERAZIONE – RILEVATORE GAS- SCHEMA FUNZIONAMENTO

SOGLIA PRESENZA GAS 10% LIE

AVVIO SISTEMA SONORO E AVVIO VENTILAZIONE 20 VOL/H CENTRALE COGENERAZIONE

ALLARME SUPERAMENTO 30% LIE PRESENZA GAS

APERTURA E FUORI SERVIZIO CENTRALE COGENERAZIONE

SEGNALE INTERGEN PER FERMATA GRUPPI

CHIUSURA ELETTROVALVOLA GAS CENTRALE COGENERAZIONE

IN CASO DI PREALLARME SONORO I LAVORATORI DEVONO VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELL'ALLARME ANCHE CON IDONEA APPARECCHIATURA RILEVAZIONE GAS. IN CASO DI BLOCCO GAS E ALIMENTAZIONE ELETTRICA VERIFICATA L' INATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER GUASTO SI DEVE CHIAMARE IL RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI O IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO, SU DISPOSIZIONE DI QUESTI VIENE ALLARMATO IL NUMERO 2828 (CHIAMATA AEM GAS-CHIAMATA VV.FF.)

LA RIAPERTURA DELL'AFFLUSSO DI GAS VIENE ATTIVATA SOLO PREVIO ASSENSO DEL RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI O DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO.

COGENERAZIONE

EX

EX

CENTRALE TERMICA

ARRIVO GAS ALLA CENTRALE

RISCHIO INDIVIDUATO	NO(informazione generica)				ASS	BASS	MED	ALT
DPI	TESTA	OCCHI	RESP	CORPO	MANI	PIEDE	3CTG	ASS
PROCEDURE SPECIFICHE	INTEGRAZ. DUVRI						SI	NO

PARTE SECONDA- VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE PER MINIMIZZARE LE POSSIBILI INTERFERENZE CON LE ATTIVITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE E CON LE EVENTUALI IMRESE PRESENTI IN AZIENDA

Data la complessità dell'azienda ospedaliera e la molteplicità delle imprese e dei lavoratori autonomi che concorrono al mantenimento degli standard organizzativi e tecnologici necessari all'ottimale sviluppo dell'assistenza sanitaria, si sottolinea che la corretta informazione da parte dei Datori di Lavoro coordinatori sui rischi e sulle modalità di prevenzione e protezione indicate dal presente DUVRI, al di là degli obblighi specifici verso i propri lavoratori, per i quali non vi è segnalazione e obbligo da parte della stazione appaltante ne presente documento, assolvono parte delle finalità descritte dall'art. 26 del TU. Ulteriori interferenze specifiche il tipo di appalto e le misure di prevenzione vengono in ultimo segnalate nella tabella "Interferenze specifiche l'appalto". Rimangono fondamentali e a volte poco osservate le indicazioni e gli obblighi riferiti alla formazione dei lavoratori, dapprima aziendale (rischi specifici sulla propria valutazione del rischio) poi coordinata (rischi da interferenza sui rischi propri della stazione appaltante).

FORMAZIONE AZIENDALE PREGRESSA

La Ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività ad inviare la documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- Rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale specifici dell'attività;
- Dispositivi di protezione individuale di 3 categoria
- Prevenzione e sicurezza antincendio;
- Procedure di lavoro aziendali.
- Attestazioni diverse (muletti, PES-PAV, Lavori in quota, ecc)

FORMAZIONE SPECIFICA IL DUVRI

L'impresa appaltatrice dovrà informare /formare i lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente DUVRI e delle ulteriori che venissero rese indispensabili nel corso dell'appalto. L'impresa appaltatrice assolve l'obbligo di trasferire le informazioni contenute nel DUVRI ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi per i quali vale lo stesso obbligo di coordinamento e cooperazione. I lavoratori autonomi all'atto di conferimento incarico art 2222 cc dovranno presentare idonea documentazione circa le coperture assicurative proprie e verso terzi.

Art. 21. D.Lgs 81/2008 LAVORATORI AUTONOMI

(Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, **i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile**, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Preso visione dei luoghi di lavoro.

La ditta dovrà prendere visione dei luoghi di lavoro dove si svolgeranno le attività oggetto del contratto con il referente aziendale.

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere:

allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi;

nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti l'RSPP committente indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. La riunione, a cui dovrà partecipare il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento verrà redatto apposito verbale.

Si segnalano le seguenti misure di prevenzione nell'ambito di:

INTERFERENZE SPECIFICHE L'APPALTO

PER LE INTERFERENZE RELATIVE AL RISCHIO CHIMICO SI RICHIAMA:

- IN FASE DI INIZIO APPALTO SI RICHIEDE LA CONSEGNA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA CONDUZIONE DELL'APPALTO. IN CASO DI UTILIZZO DI NUOVI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSEGNATE LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA. **FORMAZIONE OBBLIGATORIA E DOCUMENTATA.**

PER LE INTERFERENZE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONI CAMPI MAGNETICI DI RM:

- IN FASE DI INIZIO CONDUZIONE APPALTO SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' SPECIFICA ALLA MANSIONE PER ACCESSO LOCALI DI RM. SI RICHIEDE INOLTRE INFORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI CONNESSI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E RELATIVA PROCEDURA DI LAVORO SULLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI LOCALI CLASSIFICATI (ZONA DI ACCESSO REGOLAMENTATA). LA DOCUMENTAZIONE DI IDONEITA' SPECIFICA DEVE ESSERE RINNOVATA E AGGIORNATA PER OGNI LAVORATORE INTERESSATO ALLA FREQUENTAZIONE ZONE CLASSIFICATE.
- SI RICHIEDE INOLTRE FORMAZIONE SULLE PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALLE EMERGENZE IN RM. **FORMAZIONE OBBLIGATORIA E DOCUMENTATA. IDONEITA ALLA MANSIONE DOCUMENTATA.**

PER LE INTERFERENZE RELATIVE AI PIANI DI EMERGENZA:

- PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AI PIANI DI EMERGENZA SI RICHIEDE L'INFORMAZIONE SUI PIANI E SU QUELLO RELATIVO ALLA RM PER LE MANSIONI ATTRIBUITE.

PARTE TERZA- COSTI PER LA SICUREZZA INTERFERENTI COSTI

I costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi all'Appalto in oggetto sono stimati in funzione delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze descritti in precedenza, sulla base di elenchi di prezzi unitari sotto indicati.

L'articolo 86 comma 3 bis dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007, richiede alle Stazioni Appaltanti che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [...], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo della sicurezza interferenziale non può comunque essere soggetto a ribasso.

Tale importo è stato calcolato considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze. L'importo è stato ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basato su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'era interessata.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La stazione appaltante, nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, è tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

Il presente documento viene inviato dal RUP al Datore di Lavoro, lavoratore autonomo, addetto alla realizzazione dell'appalto che si impegna a fornire le informazioni presenti nel DUVRI ai lavoratori, d'aver preso completa d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro.

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della stazione appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

ONERI SICUREZZA INTERFERENZA (PARI A ZERO, 00 EURO)
--

RSPP GEOM. SILVIA BERTI

www.AlboPretorionline.it 17103/14